



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AMMINISTRATORI

Ordinanza del Sindaco n. 169 del 2022

OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO DI ABBANDONO DI DEIEZIONI ANIMALI IN AREE PUBBLICHE ED OBBLIGO DI CUSTODIA

IL SINDACO

Dott. Giambattista di Pippa

PREMESSO che i luoghi e i beni pubblici sono una comune proprietà da preservare e tutelare, che il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una comunità e che costituisce dovere civico e morale della cittadinanza tutta impegnarsi quotidianamente in questo senso;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni in ordine al degrado degli spazi pubblici in diverse zone dell'abitato cittadino dovuto alla presenza di deiezioni di animali da compagnia, circostanza che, oltre a costituire causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza di senso civico dei proprietari nel provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento, lede la pubblica igiene e il decoro del Comune e costituisce, potenzialmente, rischio di carattere igienico-sanitario;

RITENUTO opportuno prevedere che i proprietari dei cani o altri animali domestici o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni, onde poter rimuovere tempestivamente gli escrementi senza far ricadere tale incombenza e onere sull'Amministrazione locale e la collettività;

CONSIDERATO inoltre che proprietari lasciano vagare i propri animali da compagnia su aree pubbliche o aperte al pubblico non attrezzate, ad esempio aree verdi, parchi e giardini comunali siti nel centro abitato, spesso senza assumere alcuna cautela o precauzione, ponendo con ciò potenzialmente a rischio l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare;

che, ai sensi della vigente normativa generale e in particolare l'art. 2052 del Codice Civile, "Danno cagionato da animali", il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito;

RAVVISATA, dunque, la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere comportamenti che possano incidere negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone;

VISTA l'Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 03 marzo 2009 contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

VISTI, inoltre:



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 50 e 54;
- lo Statuto comunale;
- la Legge 14.08.1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”;
- La L. R. n. 2 del 07.02.2020 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”;
- l'art. 672 del Codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali” e l'art. 727 “Abbandono di animali”;
- la Legge 24.11.1981 n. 689;

ORDINA

a seguito dei motivi sopra evidenziati che qui si intendono integralmente trascritti e riportati in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, di animali da compagnia, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. è fatto divieto di lasciare i cani liberi di vagare incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, strade, piazze, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali siti nel Centro abitato;
2. è fatto obbligo ai proprietari di animali domestici e alle persone che a qualsiasi titolo li conducono o li custodiscono di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, al loro corretto smaltimento e alla pulizia dei luoghi, per mezzo di paletta o altra attrezzatura e di sacchetti monouso idonei allo scopo, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità;
3. di depositare, quindi, le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini porta rifiuti all'uopo installati lungo le vie comunali e nei giardini;
4. di munirsi di contenitori d'acqua o altro liquido per l'eliminazione dei residui liquidi biologici ed il lavaggio delle superfici pubbliche o private interessate;
5. è fatto obbligo, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, ai detentori di cani di condurre gli stessi al guinzaglio nelle pubbliche vie del Centro abitato;
6. è fatto obbligo di iscrivere i propri animali domestici all'Anagrafe regionale come previsto dalle Leggi vigenti in materia, nonché di applicare loro microchip identificativo e denunciarne eventuale cessione, smarrimento o decesso;
7. è fatto divieto di lasciare cibo negli spazi pubblici per gli animali randagi, fatta salva la possibilità di disporre idonee cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo che, comunque, non deve imbrattare in alcun modo il suolo pubblico;
8. dalla presente disposizione sono esonerati gli animali da guida per i non vedenti, i cani della Protezione Civile, delle Forze dell'Ordine quando sono utilizzati per servizio;

STABILISCE

che l'inosservanza della presente Ordinanza, ad eccezione degli articoli per i quali è già prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria e fatte salve comunque le disposizioni di leggi e del Codice Penale in materia, comporterà una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

267/2000 da € 25,00 (euro venticinque) a € 500,00 (euro cinquecento), con pagamento in misura ridotta di € 50,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981;

D I S P O N E

che questa Ordinanza sia resa nota alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e:

- l'affissione all'Albo Pretorio sul sito del Comune di Castellaneta;
- la notifica, per quanto di competenza, alla A.S.L. TA - Servizio Veterinario;
- la notifica, per quanto di competenza, al Comandante della Stazione Carabinieri Forestali di Castellaneta, al Comando Compagnia dei Carabinieri, al Comandante della Polizia Locale - Sede;
- la notifica, per quanto di competenza, alla Prefettura di Taranto;
- Con l'entrata in vigore della presente cessano di avere efficacia le precedenti Ordinanze o Provvedimenti incompatibili con il contenuto della presente.

D E M A N D A

al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, la vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza, a norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199.

Li, 18/10/2022

Il Sindaco

dott. Giambattista DI PIPPA
(atto sottoscritto digitalmente)